REGOLAMENTO (CEE) N. 3794/88 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 1599/84 per quanto riguarda la presentazione di una domanda di aiuto anticipato per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2247/88 [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1599/84 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2396/88 [4], prevede le condizioni per il pagamento anticipato di una parte dell'aiuto alla produzione di prodotti a base di pomodori; che, in base all'esperienza acquisita, appare opportuno consentire ai trasformatori che terminano il loro ciclo di trasformazione prima del 31 ottobre di presentare la domanda di aiuto anticipato prima di tale data ai fini di un pagamento più rapido, in linea di principio, dell'aiuto anticipato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 11 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1599/84 è aggiunto il comma seguente:

« Tuttavia, se il trasformatore termina la sua campagna di produzione prima della data del 31 ottobre, può presentare la domanda di aiuto anticipato al più presto il 10 ottobre ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
(2) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 21.
(3) GU n. L 152 dell'8. 6. 1984, pag. 16.
(4) GU n. L 205 del 30. 7. 1988, pag. 85.